

CERTIFICAZIONE PER “CONGEDO PER CURE”

Ai sensi dell'Art. 7 (Congedo per cure per gli invalidi) del **D.Lgs. 18 luglio 2011, n° 119**, il lavoratore cui sia stata riconosciuta una **invalidità civile superiore al 50 %** può fruire di un congedo per cure che siano connesse alla infermità accertata.

Il lavoratore ha diritto a **30** giorni retribuiti **ogni anno, fruibili anche non continuativi**.

Per poterne beneficiare il dipendente deve presentare domanda al proprio datore di lavoro corredata della richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica) dalla quale risulti la necessità della cura.

Il certificato medico-legale attestante il diritto è rilasciato dal Servizio di Medicina Legale, previa documentazione sanitaria idonea.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA CERTIFICAZIONE:

- Domanda
- Documento di identità in corso di validità
- Copia del verbale di Invalidità
- Certificato medico che attesti la necessità delle cure connesse all'infermità riconosciuta
- Ricevuta del versamento dei diritti sanitari

Le prestazioni sono rese a pagamento, l'importo dei diritti sanitari è di € 40,00.

RICHIESTA DI RIESAME AVVERSO GIUDIZIO SFAVOREVOLE

Avverso il giudizio sfavorevole espresso dal medico della struttura di Medicina Legale territoriale, è ammessa la possibilità di richiesta di rivalutazione presso la Commissione Medica di riesame, presso la sede della UOC Medicina Legale di Via Stelvio 32/a, utilizzando l'apposito modulo.